



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"PADRE ODONE NICOLINI"
38085 PIEVE DI BONO-PREZZO (Tn)
Tel. 0465 – 674030 Fax 0465 – 674857 e-mail: mail@rsapdb.it
Codice Fiscale 86001530228 – Partita Iva 01083720225

☐ originale
☒ copia

Verbale di deliberazione n. 33

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2022.

L'anno **duemilaventit**re addì **sette** del mese di **dicembre** ad ore **18:30** nella sede dell'Azienda, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bazzoli Michele | <i>Presidente</i> |
| 2. Panelatti Marzia | <i>Vice Presidente</i> |
| 3. Boldrini Gloria | <i>Cons. effettivo</i> |
| 4. Bugna Chiara | " |
| 5. Cadona Michele | " |
| 6. Maurina Alessia | " |
| 7. Mussi Michele | " |

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Alberti Marina | <i>Revisore</i> |
|--------------------------|-----------------|

PRESENTE	ASSENTE
	X

Assente la direttrice, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L.R. 7/2005, esercita le funzioni di competenza il Vice direttore sig. Bugna Paolo.

Il Presidente, sig. Bazzoli Michele constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

Referto di Pubblicazione

(art. 20 commi 1 e 2
L.R. 21 settembre 2005, n. 7)

Certifico, io sottoscritto vice direttore, che copia della presente deliberazione è pubblicata il giorno **11.12.2023** all'albo della A.P.S.P

www.apsppievedibono.it

ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL VICE DIRETTORE
f.to rag. Bugna Paolo

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere, comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 29 del 28.09.2017 e n. 35 del 25.10.2017, qui integralmente richiamate condividendo le motivazioni, con le quali si è effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 28 del 23.11.2022 con la quale si è effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2021, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visti/e:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona";
- la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona"

- i Regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 7/2005 e precisamente di riordino delle IPAB approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006 successivamente modificato con D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017;
 - lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo (TN) approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 130 dd. 17/05/2017;
 - il Regolamento di contabilità dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" approvato con deliberazione del C.d.A. n. 22 del 19.07.2017;
 - il Regolamento per il personale dell'Azienda approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 16.06.2008 e modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 25.11.2014, n. 17 del 20.10.2015, n. 36 del 11.12.2017 e determinazione del Direttore n. 62 di data 16.12.2015, e la relativa dotazione organica;
 - il Regolamento di organizzazione dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" approvato con deliberazione del C.d.A. n. 25 del 29.08.2017;
 - il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;
Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'APSP alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,91	Mantenimento	
E.S.CO. BIM e COMUNI DEL CHIESE S.p.A.	02126520229	0,083	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. S.r.l. – Qualità e Benessere S.r.l.	02343590226	0,649	Mantenimento	

2. Di mantenere le partecipazioni dirette UPIPA sc, E.S.CO. BIM e COMUNI DEL CHIESE S.p.A. ed indirette QU.BE. S.r.l. – Qualità e Benessere S.r.l., ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.
4. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005.
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, co. 4, L.R., n. 7/2005.
6. Di demandare al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato. A tal fine il Direttore Amministrativo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
7. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apsppievedibono.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21/09/2005 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 13/12/2012, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32.
8. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Pieve di Bono-Prezzo lì, 7 dicembre 2023

IL VICE DIRETTORE
f.to rag. Bugna Paolo

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

I Membri del Consiglio di Amministrazione

f.to Boldrini Gloria
f.to Panelatti Marzia
f.to Bugna Chiara
f.to Maurina Alessia

IL VICE DIRETTORE
f.to rag. Bugna Paolo

IL PRESIDENTE
f.to Bazzoli Michele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pieve di Bono-Prezzo lì, 11 dicembre 2023

IL VICE DIRETTORE
rag. Bugna Paolo